



COMUNICATO STAMPA n. 84/25

Lussemburgo, 9 luglio 2025

Sentenza del Tribunale nella causa T-534/24 | [Gotek]¹

Nove mesi dopo essere stato dotato di competenza in materia di rinvio pregiudiziale, il Tribunale dell'Unione europea pronuncia la sua prima sentenza pregiudiziale

Una normativa nazionale che prevede l'esigibilità dell'accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false è incompatibile con il diritto dell'Unione

Il 1° ottobre 2024, al Tribunale è stata trasferita la competenza pregiudiziale in sei materie specifiche². Ad oggi, sono state trasmesse al Tribunale 55 cause pregiudiziali.

In questa prima causa pregiudiziale, che il Tribunale ha concluso con una sentenza, meno di nove mesi dopo la trasmissione della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte, esso è stato interrogato su quale sia l'interpretazione di talune disposizioni della direttiva sulle accise³.

A seguito di una verifica fiscale, l'amministrazione croata ha constatato che un imprenditore aveva indebitamente detratto l'imposta sul valore aggiunto (IVA), basandosi su fatture false relative a cessioni di prodotti petroliferi che, in realtà, non avevano mai avuto luogo.

In applicazione della normativa nazionale, l'amministrazione doganale ha richiesto il pagamento dell'accisa. Essa ha ritenuto che l'acquirente avesse commesso un abuso di diritto nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

Il giudice croato, adito dall'imprenditore, desidera sapere se la normativa nazionale, come interpretata dalle autorità nazionali, che prevede l'esigibilità dell'accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false, sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Nella sua sentenza, il Tribunale risponde in senso negativo. Esso rileva, in particolare, che l'accisa diventa esigibile al momento dell'immissione in consumo dei prodotti, la quale corrisponde a un elenco tassativo di ipotesi previste dalla direttiva. Orbene, nel caso di specie, l'accisa è stata imposta a causa di un abuso del diritto, implicante l'utilizzo di fatture false, mentre i prodotti petroliferi non sono stati ceduti, situazione che non rientra in dette ipotesi. Inoltre, il Tribunale ritiene che, se è vero che gli Stati membri hanno un legittimo interesse a intraprendere azioni volte a proteggere i loro interessi finanziari, resta il fatto che il loro potere normativo non può essere esercitato in violazione delle disposizioni della direttiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Le pronunce pregiudiziali del Tribunale possono, in via eccezionale, essere riesaminate dalla Corte, su proposta del primo avvocato generale, in caso di grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. In mancanza di una tale proposta – entro un mese dalla decisione del Tribunale – quest'ultima diventerà definitiva. Per contro, se il primo avvocato generale propone un riesame, occorrerà attendere l'esito del procedimento dinanzi alla Corte affinché la decisione del Tribunale divenga definitiva o la decisione della Corte si sostituisca ad essa.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² [Regolamento \(UE, Euratom\) 2024/2019](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. (v. comunicati stampa [n. 125/24](#), [n. 154/24](#) e [n. 179/24](#)).

³ [Direttiva 2008/118/CE](#) del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.